



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) n.1308/2013 RELATIVE ALLA GESTIONE ED AL CONTROLLO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE**
- 3.1. REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI**
- 4. CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**
- 4.1. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)**
- 4.2. Conversione di diritti di reimpianto in autorizzazioni**
- 4.3. Autorizzazioni per il reimpianto**
- 4.3.1. Registro delle Superfici Estirpate**
- 4.4. Reimpianto su medesima superficie estirpata**
- 4.5. Reimpianto su qualunque superficie ammissibile**
- 4.6. Reimpianti anticipati**
- 5. RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO**
- 6. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO – INFITTIMENTO – RIPRISTINO FALLANZE**
- 7. SUPERFICI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**
- 7.1. IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE**
- 7.2. IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE**
- 7.3. IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ**
- 7.4. IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE**
- 8. DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIETA' DI UVA DA VINO**
- 8.1. Classificazione delle varietà di vite**
- 8.2. Riconoscimento ed inserimento di nuove varietà di vite nel Registro Regionale delle viti idonee alla produzione di uva da vino**
- 9. IMPIANTI NON AUTORIZZATI E SANZIONI**

1. PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo, per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/07 e (CE) n. 1234/07Il regolamento (UE) n. 1308/2013, dispone al capo III il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli e all'articolo 81 la classificazione delle varietà di uve da vino.

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 reca le disposizioni applicative per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo schedario viticolo.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2018 reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2015, n. 1213, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni.

Con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, modificato con decreto ministeriale del 30 gennaio 2017, n. 527 e modificato con decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, n. 935, sono state emanate le vigenti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Con la Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019, "Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018" vengono rese operative le disposizioni nazionali concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della seguente normativa si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Agea: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.

Regione: la Regione Lazio.

Area Decentrata Agricoltura (ADA): struttura territoriale della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238: La legge che disciplina la coltivazione della vite e la produzione e del commercio del vino.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

Regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione.

Decreto: Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente

l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”.

Circolare AGEA: La Circolare n. 12599 del 14 febbraio 2019, “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018” concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività.

Conduttore: persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell'azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata.

Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99, e del D. Lvo 29 marzo 2004, n. 99.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti una domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente alle autorizzazioni concesse e non ancora utilizzate.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento CE del Consiglio n. 1308/2013 e dai regolamenti della Commissione (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata: È la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie irrigua: superficie vitata nella quale è installato un impianto fisso di irrigazione anche se viene effettuata la sola irrigazione di soccorso.

Superficie vitata abbandonata: insieme delle superfici vitate che, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 436/2009, non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni di vini a DOP/IGP che prevedono una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva del vigneto; oltre

tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero di ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta la riduzione della superficie iscritta nello schedario viticolo.

Infittimento: la variazione del sesto di impianto di un vigneto mediante aumento del numero di viti per unità di superficie successivamente alla data di impianto.

Unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura forma di allevamento, vitigno, sesto di impianto, anno di impianto.

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite, all'interno di una particella catastale condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o "altri a bacca nera" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOP/IGP.

Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice.

Impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve a seguito di conversione di diritto di impianto/reimpianto o di autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente ad una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

Sovrainnesto: l'innesto di una pianta di vite già precedentemente innestata. Il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata in regola con la normativa vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nel Registro approvato dalla Regione Lazio.

Vini a DOP: vini a "denominazioni di origine protetta" e/o a "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

Vini a IGP: vini a "indicazione geografica protetta" e/o a "indicazione geografica tipica".

Vigneto: il vigneto è l'unità di base costituita da una singola unità vitata o da un insieme di unità vitate anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal/i relativo/i disciplinare/i di produzione dei vini a DOP/IGP.

3. VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo aziendale ogni superficie vitata deve risultare nel fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata ed essere iscritta e identificata nello schedario viticolo.

Nello schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, sono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale produttivo viticolo dell'azienda.

L'iscrizione delle unità vitate nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DOP/IGP.

Il conduttore è pertanto tenuto a:

- mantenere aggiornato il proprio potenziale viticolo aziendale;
- comunicare alla Regione le variazioni al potenziale viticolo dell'azienda.

Le domande e le comunicazioni relative al potenziale produttivo viticolo aziendale possono essere presentate esclusivamente dal conduttore dell'azienda agricola alle ADA competenti per territorio.

In caso di indisponibilità delle procedure informatiche su SIAN o di mancato funzionamento delle stesse accertato dall'ADA territorialmente competente, è ammessa la presentazione cartacea delle domande e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale.

3.1. REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal DM 12272 del 15 dicembre 2015 e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte della Regione.

Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel Registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate.

La Regione gestisce il registro nell'ambito del SIAN utilizzando le applicazioni e le procedure operative definite da AGEA e condivise con la Regione tramite documentazione tecnica.

Il Registro delle autorizzazioni è pertanto aggiornato sulla base:

- a) delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, delle autorizzazioni al reimpianto, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato, della conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni;
- b) delle comunicazioni inerenti la variazione del potenziale viticolo aziendale presentate dai produttori;
- c) degli esiti dell'attività di controllo della Regione ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 2018/274 e dell'art. 59 del Reg. (UE) 1306/2013.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel Registro, sarà associata l'informazione relativa alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione.

4. CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi dei seguenti decreti ministeriali: D.M. n. 1213 del 19 febbraio 2015, D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, D.M. n. 527 del 30 gennaio 2017 e D.M. n. 935 del 13 febbraio 2018.

Le autorizzazioni all'impianto di qualsiasi tipo sono gratuite, non trasferibili e devono essere utilizzate nell'ambito dell'azienda per la quale sono state concesse, identificata unicamente dal relativo CUA del conduttore.

Tuttavia, in alcuni casi specificati nella circolare del Ministero prot. n. 5852 del 25 ottobre 2016 *“Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe”*, sono definite le eccezioni alla non trasferibilità delle autorizzazioni nel caso sia impossibile l'utilizzo rapido e diretto dell'autorizzazione e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

La concessione, registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei quattro procedimenti amministrativi seguenti:

1. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);
2. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni;
3. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;
4. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento e cioè gli impianti di superfici vitate destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori (purché la superficie vitata totale non superi 1.000

mq.), a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità, così come definite al successivo articolo 7.

4.1. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale, ogni anno, la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è costituita da:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, articolo 6, comma 1).

- Eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Le domande di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono presentate al Ministero in modalità telematica nell'ambito del SIAN secondo le procedure stabilite da AGEA.

Il Ministero comunica telematicamente alla Regione l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura adotta la determinazione dirigenziale di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti e pubblica tale atto amministrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

I beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Il conduttore entro 60 giorni dalla data di nuovo impianto, ha l'obbligo di presentare alla ADA competente la comunicazione di avvenuto impianto.

L'ADA competente, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuto impianto effettua i controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute, provvede ad aggiornare lo schedario viticolo comunicando al conduttore gli esiti dei controlli effettuati.

Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno la validità di 3 anni dalla data del rilascio e tali impianti non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del Regolamento.

4.2. Conversione di diritti di reimpianto in autorizzazioni

Ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del Regolamento i diritti di impianto inseriti nel Registro pubblico dei diritti di cui al Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla disciplina dello schedario viticolo, devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto.

I produttori che intendono impiantare superfici vitate utilizzando diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 85 *decies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, possono convertirli presentando richiesta di conversione in autorizzazione al reimpianto entro e non oltre il **31 dicembre 2020**.

Il titolare di diritto di reimpianto concesso ai sensi dell'art. 85 *decies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, valido e non ancora utilizzato al 31 dicembre 2015, presenta alla ADA la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e non oltre il **31 dicembre 2020**.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Il conduttore nella domanda dovrà dichiarare la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale delle particelle sulle quali intende effettuare il reimpianto/impianto del vigneto.

L'ADA entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia al conduttore l'autorizzazione all'impianto ed aggiorna contestualmente il Registro delle autorizzazioni su SIAN.

4.3. Autorizzazioni per il reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle ADA competenti per territorio.

Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente, e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata così come definito dal Decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve essere presente nel Fascicolo Aziendale del conduttore e nello Schedario Viticolo dello stesso senza risultare in anomalia.

Sono istituiti in ambito SIAN il Registro delle Superfici Vitate e il Registro delle Autorizzazioni, che le ADA sono tenute ad aggiornare, anche al fine del controllo delle superfici estirpate e delle richieste di autorizzazione al reimpianto.

Qualora i controlli delle ADA abbiano esito negativo o parzialmente positivo la competente ADA comunica al conduttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

4.3.1. Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN, il Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

La Regione effettua l'istruttoria e i controlli necessari e aggiorna il registro delle Superfici Estirpate. La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate sono definite da AGEA e condivise con la Regione tramite documentazione tecnica.

4.4. Reimpianto su medesima superficie estirpata

Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il conduttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi della procedura semplificata.

Come indicato nel precedente punto 4.3.1 la comunicazione alla competente ADA di avvenuto estirpo deve essere presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

Con tale procedura la comunicazione di avvenuto estirpo ha valore di autorizzazione al reimpianto con decorrenza dalla data in cui la superficie vitata è stata estirpata, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione.

L'ADA entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuto estirpo, effettua controlli amministrativi sulle comunicazioni pervenute ed eventuali controllo in loco, per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate e provvedere all'aggiornamento del Registro delle Superfici Estirpate, dello Schedario Viticolo e del Registro delle autorizzazioni.

Il conduttore entro 60 giorni dalla data di reimpianto, ha l'obbligo di presentare alla competente ADA la comunicazione di avvenuto reimpianto con l'indicazione dell'ubicazione del nuovo vigneto (Comune, Foglio, particella/e, sesto di impianto, varietà).

L'ADA, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuto reimpianto effettua i controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute, provvede ad aggiornare lo Schedario Viticolo comunicando al conduttore gli esiti dei controlli effettuati.

4.5. Reimpianto su qualunque superficie ammissibile

Qualora il conduttore intenda procedere al reimpianto oltre i tre anni dall'estirpo, e in tutti i casi in cui il conduttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard.

Il conduttore presenta, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, la comunicazione alla competente ADA di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, che servirà da prerequisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto.

L'ADA effettua i dovuti controlli sul 100% delle comunicazioni pervenute, comunica al conduttore gli esiti delle verifiche effettuate ed aggiorna il Registro delle Estirpazioni e lo Schedario Viticolo.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il conduttore presenta la richiesta di autorizzazione al reimpianto entro le due campagne successive alla data di estirpazione. Tale richiesta può interessare anche una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini previsti, una successiva autorizzazione per la superficie residua.

La competente ADA, entro 90 giorni, rilascia l'autorizzazione al reimpianto per una superficie equivalente alla superficie estirpata iscritta nel Registro delle Superfici Estirpate e, contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni al reimpianto hanno una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio.

Il conduttore entro 60 giorni dalla data di reimpianto, ha l'obbligo di presentare alla competente ADA la comunicazione di avvenuto reimpianto.

L'ADA, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua i controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute, provvede ad aggiornare lo Schedario Viticolo e il Registro delle Autorizzazioni, comunicando al conduttore gli esiti dei controlli effettuati.

L'autorizzazione al reimpianto non può essere trasferita ad altri produttori ed è utilizzabile nella stessa azienda (identificata attraverso il CUAA) per la quale è stata concessa nell'ambito dei terreni che risultano in conduzione all'azienda nel proprio fascicolo aziendale, ad eccezione delle casistiche previste dalla circolare del Ministero prot. n. 5852 del 25.10.2016.

4.6. Reimpianti anticipati

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare priva di anomalie nello schedario viticolo.

Il conduttore che intende chiedere l'autorizzazione al reimpianto anticipato presenta una domanda alla ADA competente.

La domanda deve essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, a titolo di cauzione dell'impegno assunto, a favore della Regione Lazio per un importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00) per ettaro della superficie oggetto di reimpianto anticipato della durata massima di 7 anni.

La domanda prevede l'individuazione da parte del conduttore delle particelle sulle quali sarà realizzato l'impianto e delle superfici vitate che saranno oggetto di estirpazione.

L'ADA, entro 90 giorni effettua i dovuti controlli sul 100% delle richieste di autorizzazione al reimpianto anticipato presentate.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

L'ADA, entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, rilascia l'autorizzazione al reimpianto anticipato e contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni al reimpianto anticipato hanno una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio. Per le autorizzazioni al reimpianto anticipato non è consentita la richiesta di trasferimento dalla Regione di riferimento.

Il conduttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato, entro 60 giorni dalla data di reimpianto.

L'ADA, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco sul 100% delle notifiche di avvenuto reimpianto presentate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la competente ADA provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e lo schedario viticolo.

Il conduttore, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di estirpazione e comunque non oltre la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto l'impianto del nuovo vigneto, presenta all'ADA la comunicazione di avvenuta estirpazione di una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata.

L'ADA entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, effettua i controlli in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli l'ADA provvede ad aggiornare lo schedario viticolo ed allo svincolo della relativa garanzia fideiussoria.

In caso di non avvenuta estirpazione o di estirpazione parziale del vigneto entro il termine stabilito, la superficie vitata non estirpata è considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 71 del Regolamento e quindi è disposta l'estirpazione a spese del conduttore, è esclusa la garanzia fideiussoria nonché applicata la sanzione prevista dall'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

5. RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO

Il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata in regola con la normativa vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nel Registro approvato dalla Regione Lazio.

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate, prima di effettuare il sovrainnesto, deve presentare alla Regione una comunicazione preventiva.

L'ADA, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di intenzione di sovrainnesto effettua controlli amministrativi sul 100% delle richieste di autorizzazione al sovrainnesto presentate. Per l'autorizzazione al sovrainnesto si applica l'istituto del silenzio assenso. Il nulla osta al sovrainnesto si intende rilasciato qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di intenzione di sovrainnesto, l'interessato non riceva avviso da parte dell'ADA, di diniego o accoglimento parziale della domanda con l'indicazione delle motivazioni.

Il conduttore deve presentare la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, entro 60 giorni dalla data di avvenuto sovrainnesto.

Contestualmente alla notifica di sovrainnesto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti sovrainnestati.

La competente ADA, entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli in loco sul 100% delle notifiche di sovrainnesto presentate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli l'ADA provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

6. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO – INFITTIMENTO – RIPRISTINO FALLANZE

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo il conduttore è tenuto a presentare alla competente ADA le seguenti comunicazioni entro 30 giorni dalla data di completamento dei relativi lavori:

- comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto;
- comunicazione di infittimento del vigneto;
- comunicazione di ripristino delle fallanze eccedenti il 10% della densità del vigneto.

La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto nel limite massimo del 10% non è soggetta a comunicazione.

La competente ADA, entro 90 giorni, effettua le necessarie verifiche amministrative e controlli a campione in loco sulle suddette comunicazioni e provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

7. SUPERFICI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che sono esenti dal sistema delle autorizzazioni:

- a) gli impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione;
- b) gli impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze;
- c) i nuovi impianti realizzati nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità;
- d) gli impianti il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

Gli impianti per scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, autorizzati anteriormente al 1 gennaio 2016 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dalla sperimentazione. Al termine del periodo autorizzato relativo alla durata della sperimentazione, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa regionale.

7.1. IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE

L'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione è oggetto di notifica preventiva alla Regione ed è concesso ad aziende vitivinicole singole o associate, ai consorzi di tutela, all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ed agli enti e istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo che intendono realizzare un progetto di sperimentazione.

La domanda, inviata alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura da parte del richiedente e firmata dal responsabile scientifico, deve essere corredata dal progetto che si intende attuare e che indichi:

- gli obiettivi;
- la metodologia di sperimentazione;
- i risultati attesi;
- la durata della ricerca o della sperimentazione;
- il referente scientifico responsabile del progetto;
- le caratteristiche dell'area oggetto di impianto (esposizione, pendenza, giacitura ecc.);
- i vitigni da impiantare, le forme di allevamento, i sestri di impianto;
- l'indicazione dei mappali delle superficie soggette all'impianto.

Le dimensioni dell'impianto sperimentale di norma non deve essere superiore a 0,1 ha di superficie vitata (1.000/mille mq).

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della documentazione comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni, e richiede, se necessario le dovute integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione del vigneto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto, il conduttore comunica alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura e all'ADA competente per territorio l'avvenuto impianto e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

La competente ADA provvede alla verifica in loco dell'impianto realizzato e all'aggiornamento dello schedario viticolo.

I nuovi impianti di vigneti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione.

Eventuali prolungamenti del periodo di sperimentazione dell'impianto, che comunque non può superare i 10 anni, devono essere comunicati alla Regione.

Al termine di tale periodo, il conduttore estirpa tale superficie a proprie spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

È fatto obbligo ai produttori che hanno impiantato un vigneto a scopi di sperimentazione di:

- non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione;
- estirpare a proprie spese le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione;
- installare in modo visibile in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche.

Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Per le superfici le cui prove hanno dato esito positivo, il conduttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui all'art. 4.1 ottenuta ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/13, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un diritto di impianto/reimpianto.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione deve trasmettere alla Regione entro il 31 dicembre, una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.

Al termine del periodo della sperimentazione il responsabile scientifico del progetto deve trasmettere una relazione finale sui risultati conseguiti.

7.2. IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE

Gli impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le aziende in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, comunicano preventivamente alla competente Area Decentrata Agricoltura (ADA), almeno 60 giorni prima della realizzazione del vigneto di dare avvio alle operazioni di impianto.

La comunicazione di impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze deve essere presentata all'ADA competente dal conduttore delle particelle oggetto dell'impianto.

Nella comunicazione devono essere riportati i riferimenti catastali dei terreni destinati all'impianto, le dimensioni dell'impianto ed i vitigni/cloni da impiantare.

La Regione entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al conduttore eventuali osservazioni e se necessario, richiede integrazioni.

Decorso il termine dei 90 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Il conduttore comunica all'ADA l'avvenuto impianto entro 30 giorni dal termine dei lavori, la quale provvederà alla verifica in loco dell'impianto realizzato e ad aggiornare lo schedario viticolo.

I nuovi impianti hanno validità soltanto per il periodo di produzione indicato nella comunicazione preventiva di impianto.

Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto devono essere comunicati alla ADA competente.

Durante tutto il periodo di produzione, le uve prodotte dall'impianto di piante madri per marze non possono essere commercializzate.

Al termine di tale periodo, il conduttore estirpa tale superficie a proprie spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

Le superfici vitate non estirpate sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Il vivaista o il conduttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui all'art. 4.1 ottenuta ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/13, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un diritto di impianto/reimpianto.

7.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata, in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie espropriata.

Il conduttore interessato comunica alla competente Area Decentrata Agricoltura (ADA), l'estensione e gli estremi catastali della superficie estirpata (comune, foglio, mappale) e l'atto che ne ordina l'estirpo per motivi di pubblica utilità.

L'ADA provvede di conseguenza ad aggiornare lo schedario viticolo eliminando la superficie estirpata e a seguito dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale, il conduttore potrà reimpiantare una nuova superficie vitata pari al 105% della superficie estirpata in ambito aziendale comunicando:

- i mappali su cui è avvenuto l'impianto;
- la superficie complessiva reimpiantata;
- il mese e l'anno di impianto;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- il numero di ceppi;
- la forma di allevamento;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato.

A seguito della comunicazione di avvenuto impianto, l'ADA provvederà al controllo in loco dell'avvenuto impianto realizzato a seguito di esproprio, al fine di verificare la sua conformità alle norme vigenti ed all'aggiornamento dello schedario viticolo.

In caso di non conformità il vigneto è considerato impiantato senza autorizzazione.

7.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE

Sono esentati dal regime delle autorizzazioni gli impianti di superfici vitate il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, i quali devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) la superficie realizzata non supera 0,1 ha di superficie vitata (1.000/mille mq).
- b) La produzione derivante da tale superficie non può essere commercializzata.
- c) il viticoltore non disponga di ulteriori superfici vitate.

I produttori interessati sono obbligati a comunicare alla competente ADA la realizzazione dell'impianto per uso familiare, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto.

Nella comunicazione devono essere riportati:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

L'ADA entro 90 giorni effettua le necessarie verifiche amministrative ed i controlli in loco sulle comunicazioni di impianto per uso familiare presentate, al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti e all'aggiornamento dello Schedario Viticolo.

In caso di non conformità il vigneto è considerato vigneto non destinato al consumo familiare e pertanto impiantato senza autorizzazione.

L'estirpazione dei vigneti non destinati al consumo familiare non dà diritto ad autorizzazioni al reimpianto.

Il vigneto destinato al consumo per uso familiare può essere trasformato in un vigneto produttivo a scopi commerciali mediante l'acquisizione da parte del conduttore di autorizzazione di nuovo impianto.

Il conduttore che acquisisce superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo mediante l'acquisizione di autorizzazione di nuovo impianto o ad estirparla.

A tal fine il conduttore comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione di nuovo impianto utilizzata.

Sulla base della suddetta comunicazione la competente ADA, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e lo schedario viticolo.

8. DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIETA' DI UVA DA VINO

La classificazione riguarda le varietà di vite ammesse alla coltivazione di uva da vino nella Regione Lazio.

Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono:

L'Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, le Regioni e le Province Autonome stabiliscono i criteri generali per procedere alla classificazione delle varietà di viti classificate idonee alla produzione di uva da vino nelle rispettive unità amministrative o zone di produzione.

La DGR n. 676 del 30 luglio 2004 in materia di "*classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino*".

La determinazione dirigenziale n. C1454 del 26 Agosto 2004, con la quale si iscrivono nel *Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino*, le varietà di vite già iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969 n. 1164 come raccomandate o autorizzate nelle diverse province del Lazio, ai sensi del regolamento (CEE) 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 e successive modifiche.

Le varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino sono iscritte nel Registro per unità amministrativa o zona di produzione.

Per unità amministrativa si intende l'intero territorio della Regione Lazio, ovvero delle singole province.

Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogeneo, geograficamente delimitato, della Regione Lazio.

Sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* o provenienti da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969.

Soltanto le varietà di viti per uva da vino iscritte nel Registro come varietà idonee alla coltivazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino, fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

Nel *Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino* le varietà di vite sono indicate con il codice del Registro nazionale, nome, colore della bacca ed eventuali sinonimi.

Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono inoltre indicati anche eventuali altri usi consentiti nella medesima zona di produzione:

varietà per uva da tavola;

varietà per la produzione di acquavite da vino;

varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;

varietà per la produzione di vino da uve stramature;

varietà per la produzione di aceto balsamico;

altri usi.

Sono escluse dalla coltivazione le seguenti varietà:

Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

8.1. Classificazione delle varietà di vite

Le varietà di vite da vino coltivate nella Regione Lazio sono assegnate ad una delle seguenti classi:

Varietà idonee alla coltivazione

sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o provenienti da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità;

Varietà in osservazione

sono varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione.

Le varietà di vite sono eliminate dal registro regionale quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione. Tale condizione deve essere accertata e verificata da una apposita ricerca e/o sperimentazione.

Nel caso di varietà di vite assegnate alla classe idonee alla produzione di uva da vino sull'intero territorio della Regione Lazio, la cancellazione a seguito del riscontro della insoddisfacente attitudine alla coltivazione, può essere limitata ad una o più province o zone di produzione nelle quali tale non idoneità è stata verificata.

Le superfici impiantate con varietà di viti per la produzione di vino non presenti nel Registro come varietà di viti idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione oppure cancellate dal Registro delle idonee alla produzione di uva da vino (con esclusione dei casi, previsti dalle norme, in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori) devono essere estirpate nel termine di 15 anni previsto dall'articolo 81 del regolamento a decorrere dalla data dell'atto di cancellazione o in alternativa sovrainnestate con varietà idonee alla coltivazione.

8.2. Riconoscimento ed inserimento di nuove varietà di vite nel Registro Regionale delle viti idonee alla produzione di uva da vino

Possono promuovere il riconoscimento di una nuova varietà di vite, aziende vitivinicole singole o associate, Enti di Assistenza Tecnica, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Il riconoscimento d'idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di cui *alla DGR n. 676 del 30 luglio 2004*, per un periodo di osservazione non inferiore a tre vendemmie.

Le prove attitudinali per esaminare l'idoneità alla coltivazione di una varietà di vite devono essere preventivamente comunicate alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura. Tale

comunicazione dovrà contenere sufficienti elementi descrittivi della varietà da esaminare per la valutazione dell'idoneità alla coltivazione, la dimensione della superficie interessata, l'ubicazione catastale del vigneto, il soggetto promotore nonché il responsabile scientifico delle prove attitudinali. Entro 60 giorni da detta comunicazione, la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, informa il soggetto promotore ed il responsabile scientifico delle prove attitudinali, dell'assenso o del diniego allo svolgimento delle prove attitudinali comunicate.

Al termine delle prove attitudinali, i soggetti interessati all'inserimento di una nuova varietà di vite nel Registro, presentano istanza alla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, allegando tutta la documentazione relativa alle prove attitudinali condotte e ai risultati ottenuti, indicando l'istituzione scientifica operante in viticoltura ed il responsabile scientifico che ha curato tali prove, le quali saranno valutate da una apposita commissione tecnico scientifica, allo scopo costituita.

Sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione tecnico scientifica, con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura si procederà all'inserimento della nuova varietà di vite nel Registro ed al suo aggiornamento.

Il *registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino* è tenuto dalla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

9. IMPIANTI NON AUTORIZZATI E SANZIONI

L'impianto di un vigneto è concesso solo a seguito del rilascio di una autorizzazione.

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazioni, a decorrere da 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Regolamento e le sanzioni di cui all'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

I conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità. Qualora i conduttori non procedano all'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati, effettuata a cura della Regione, viene quantificato sulla base del prezzario regionale vigente al momento dell'estirpazione.

La Regione impone sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di estirpo degli impianti non autorizzati. In tale caso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/273 di seguito riportate:

- Euro 6.000,00 (seimila/00) per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
- Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

La sanzione pecuniaria non viene imposta nei casi descritti nel secondo paragrafo dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione Europea.

In caso di violazione in materia di potenziale vitivinicolo vengono irrogate sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modifiche.